

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3340

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MALAGODI e BOZZI

Presentata il 19 ottobre 1961

Estensione al territorio delle province abruzzesi delle facilitazioni già concesse in provincia di Matera per la utilizzazione industriale di idrocarburi localmente estratti ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 825

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non v'è sicuramente bisogno di illustrare come l'Abruzzo, per le sue scarse risorse naturali, per avere la maggior parte del suolo situato in territorio montano, per la scarsità delle comunicazioni, per la mancanza quasi totale di speciali provvidenze legislative, sia territorio depresso tra i territori economicamente più depressi d'Italia. La corrente migratoria da tale nobile terra è tra le più forti del nostro Paese. La scarsità dei posti di lavoro si fa oggi tanto più sentire in quanto manca qualsiasi importante iniziativa industriale e nello stesso tempo tutte le imprese agricole sono in grave crisi per le ragioni ben note.

Da qualche anno a questa parte, però, una nuova fonte di energia è stata rinvenuta negli Abruzzi e precisamente il metano. La scoperta del prezioso gas aprì subito gli animi alle speranze. Si pensò istintivamente a nuovi stabilimenti industriali che avrebbero potuto sorgere in vicinanza dei nuovi pozzi di metano, all'impiego di manodopera locale, alla ricchezza che ne sarebbe derivata. Tali speranze andarono presto deluse. Le Società interessate alla utilizzazione del metano abruzzese non si preoccupano di far sorgere in loco gli sperati stabilimenti ma trasportano altrove, a mezzo di metanodotti, il gas estratto, là dove essi lo ritengono più utile per lo smercio e l'impiego a scopo industriale. Gli

abitanti delle località abruzzesi interessate, meno favorite di altre per situazione geografica e lontane da zone di industrie e di traffici, rischiano così di non partecipare minimamente alle ricchezze che il loro suolo procura e di vedersi privati dei benefici sperati.

Al fine di facilitare il sorgere di iniziative industriali nel luogo di estrazione del metano una recente disposizione ha stabilito alcuni benefici di natura fiscale per le industrie della provincia di Matera che impieghino il metano localmente estratto. La disposizione suddetta contenuta nella legge 14 agosto 1960, n. 825, in particolare:

a) esenta il metano suddetto dal pagamento dell'imposta erariale sul gas metano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito con legge 3 dicembre 1955, n. 1110;

b) esclude, nei riguardi del metano medesimo, la corresponsione obbligatoria allo Stato, da parte del concessionario di coltivazioni di idrocarburi liquidi o gassosi, di un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione dei pozzi, ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Tali facilitazioni hanno già favorito il sorgere in provincia di Matera (Ferrandina) di stabilimenti industriali di primissimo ordine che altrimenti sarebbero stati installati altrove.

Poiché le province degli Abruzzi rappresentano, come quella di Matera, zone fortemente depresse, con scarsità di vie di comunicazioni principali ed assenza di tradizione industriale, sembra opportuno che anche tali province possano beneficiare delle medesime facilitazioni già concesse per Matera. È questo lo scopo della presente proposta di legge.

Oggi come oggi il problema pratico non sorge per tutto l'Abruzzo ma solamente per le zone dove è stato recentemente rinvenuto il metano e precisamente per la zona sita a cavallo del Vomano nei comuni di Cellino Attanasio e Castellalto in provincia di Teramo e per la zona di Cupello San Salvo in provincia di Chieti.

Poiché, tuttavia, i risultati delle ricerche che si vanno effettuando in Abruzzo fanno ragionevolmente supporre che in un futuro più o meno prossimo il gas metano possa essere rinvenuto in molte altre località dell'intera regione, abbiamo creduto opportuno che venga predisposto fin da ora l'istrumento legislativo per favorire le località stesse nel

caso che le aspettative dei tecnici corrispondano alla realtà.

Per ragioni di tecnica legislativa abbiamo altresì creduto opportuno di sopprimere l'articolo 5-bis già aggiunto al decreto legge 30 giugno 1960, n. 590 ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 825, comprendendo nel nuovo articolo da noi proposto sia le facilitazioni per Matera come quelle per le province abruzzesi.

Ai fini della delimitazione pratica delle zone industriali non abbiamo fatto altro che riportare i criteri già in vigore per Matera, facendo sì che le facilitazioni previste vengano applicate alle sole aree delimitate dai Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 - Provvedimenti per il Mezzogiorno - e successive modificazioni, in modo da evitare una duplicità di criteri e di modalità nella creazione di aree industriali nei territori interessati, tutti situati nel territorio dove opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Le ragioni economiche, sociali ed umane che sono alla base di questa proposta di legge ci fanno confidare nella Vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5-bis, aggiunto dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, con legge 14 agosto 1960, n. 825, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, non si applicano per la parte di idrocarburi utilizzata per iniziative industriali ubicate nelle aree di sviluppo industriale delle province di Matera, L'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara. Le aree medesime ed i relativi Consorzi sono delimitati e promossi ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».